

# OM MODULARE IN AUTO : SANZIONI ?

2016 - **IW2BSF** Rodolfo Parisio

La legge parla chiara e dice che "non si può" usare il **microfono** in auto, o come fanno molti tenendo in mano il **Baofeng** dentro all'autovettura ,ugualmente all' uso dei telefoni cellulari.....le mani devono essere libere.....e le cuffie neppure sono ammesse!

**Ci vuole il vox, o altrimenti si parla da fermi.**

**Chi tiene il micro in mano o il Baofeng, come chi tiene il cellulare, mentre guida rischia grosso, in termini di sanzioni e di sicurezza.**

La norma vieta l' uso di "apparati radiotelefonici" che comportino l' uso delle mani mentre si guida.

**A rigore i nostri apparati sarebbero "radioelettrici" e pertanto esclusi dalla norma.....**

**Chi volesse mettersi a discutere con il carabiniere che vi ha steso la paletta davanti è servito. Buona litigata.**

anche se "Meccanicamente" si ha sempre una mano impegnata come per il cellulare, secondo me non è la stessa cosa...

Quando si ascolta, è praticamente la stessa situazione che si ha ascoltando una emittente radiofonica, e mentre si trasmette non bisogna prestare attenzione a quello che può controbattere il nostro corrispondente, perchè lo si sentirà al suo passaggio successivo. Diciamo che l'uso che facciamo noi della radio, distrae solo la metà di quanto può distrarre un cellulare.

**Comunque io evito di farmi vedere chiaccherare quando ho qualche pattuglia nei pressi, meglio evitare qualsiasi discussione filosofica su apparati radiotelefonici e radioelettrici, hi !**

-----

**Per questo sono previste sanzioni da 160 a 641 euro e 5 PUNTI, con sospensione della patente se trovati recidivi.**

Dunque, è fondamentale utilizzare i citati strumenti per poter conversare tranquillamente, senza mettere a rischio l'incolumità delle altre persone. Tuttavia, come riportato da [Laleggepertutti](http://www.laleggepertutti.it), una sentenza arrivata da Lecce va in soccorso di chi vuole **contestare una multa** per guida con cellulare: se si viene immediatamente fermati non ci sono escamotage, altrimenti si può fare ricorso contro la sanzione.

[http://www.laleggepertutti.it/53286\\_guida-col-telefono-cellulare-se-non-contestata-subito-la-multa-e-nulla](http://www.laleggepertutti.it/53286_guida-col-telefono-cellulare-se-non-contestata-subito-la-multa-e-nulla)

Infatti, l'accertamento del poliziotto **non fa 'piena prova'**, come invece accade per le altre attestazioni del pubblico ufficiale. Secondo il giudice, infatti, viene ritenuto che, la visione repentina del conducente con il cellulare, **implichi anche una valutazione personale dell'agente** e, dunque, l'automobilista può portare una **prova contraria**.

**Ad esempio un proprio testimone.** Il giudice, a questo punto, deve valutare sullo stesso piano le due prove e, se ritiene insufficienti quelle portate dal pubblico ufficiale, **può annullare la multa.**

L'abitudine di maneggiare il cellulare mentre si guida è, nonostante la sua pericolosità, comune a molti.

Tale noncuranza è punita con una sanzione amministrativa, decurtazione punti e, in caso di recidiva, con la sospensione della patente.

**Il costo multa per chi parla al cellulare** (o invia messaggi) mentre è alla guida è regolamentata **dall'articolo 173 del codice della strada.**

Chi ne fa uso **senza l'auricolare o senza utilizzare la funzione "viva-voce"** è soggetto al **costo multa guida al cellulare** di una somma compresa **tra 160 e 646 euro** nonché alla **decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.**

**Se si commette la stessa infrazione nel corso di due anni**, oltre alla multa e ai punti, il trasgressore è soggetto alla **sanzione amministrativa accessoria** della **sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.**

Se la sanzione viene saldata entro 5 giorni dalla contestazione, viene applicato lo sconto del 30% e il **costo multa per guida al cellulare sarà di soli 112 euro.**

## Se si utilizza il viva-voce si prende comunque la multa?

Se si utilizza il vivace tenendo il cellulare in mano, si prende comunque la multa poiché la sanzione è prevista anche per chi tiene il cellulare con una delle due mani.

## Se la multa guida al cellulare non viene contestata subito...

Se la multa per chi guida al cellulare viene notificata al trasgressore e non su strada, **non si possono decurtare i punti della patente**. La sanzione pecuniaria a carico del proprietario della macchina resta invariata, ma è possibile evitare il taglio dei punti negando di essere stati alla guida del veicolo in quel momento e richiedendo la correzione del verbale.

## È possibile contestare una multa per guida al cellulare?

Si è possibile opporsi al verbale se la multa non viene contestata immediatamente. Le principali carenze riscontrabili nel verbale per cui **impugnare la multa facendo ricorso al giudice di pace o al prefetto sono 4:**

1. La multa non viene notificata all'automobilista entro 90 giorni dalla data di emissione del verbale (non viene cioè rispettato il termine notifica multa)
2. Il verbale non riporta la motivazione per la quale non si è proceduto a fermare il veicolo multato contestando immediatamente al conducente l'infrazione.
3. Il verbale è stato emesso da un solo agente con veicolo in movimento. È quindi privo dei minimi elementi di oggettività.
4. L'uso del cellulare durante la guida era dovuto ad una emergenza. Se è possibile dimostrarla si può richiedere l'annullamento del verbale.

Occorre precisare che, ignorare il **divieto di utilizzo del cellulare alla guida**, nonostante gli *escamotage* per richiedere l'annullamento della multa, è una prassi da evitare.

-----

La guida con il cellulare è regolamentata dal nostro **codice della strada all'articolo 173** che al proprio nel suo secondo comma prevede: "È vietato al conducente di far uso durante la marcia di

apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro **funzionamento l'uso delle mani**).”

La normativa in materia risulta pertanto molto chiara e precisa proprio al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità del conducente e di tutti gli altri utenti della strada.

La normativa prevede che il conducente deve poter avere le mani libere vedendosi consentito l'uso del cellulare solo in caso di utilizzo di apparecchiature a viva voce o mediante l'utilizzo degli appositi auricolari.

A questo punto, sarà utile analizzare le motivazioni sulla scorta delle quali è possibile opporsi ad un verbale elevato per utilizzo di telefono cellulare alla guida di un veicolo.

#### **A) Verbale che non riporta le motivazioni sulla scorta delle quali non si è proceduto a fermare il veicolo e a contestare immediatamente l'infrazione.**

L'agente accertatore deve in ogni caso provvedere a indicare le motivazioni sulla scorta delle quali non ha proceduto a fermare il veicolo, contestando al conducente l'utilizzo di telefono cellulare durante la guida.

In caso di tale carenza si potrà provvedere a proporre ricorso, chiedendo l'annullamento del verbale in quanto carente di elementi essenziali.

#### **B) Verbale elevato a cura di un solo agente accertatore che non ha provveduto a fermare il veicolo.**

Il verbale risulta essere stato elevato da un singolo agente accertatore, con veicolo in movimento. E' possibile contestare il verbale in quanto privo dei minimi elementi di oggettività, tali da poter garantire la sicurezza relativa all'infrazione commessa. Stante il fatto che il veicolo è in movimento, l'agente accertatore potrebbe essere ingannato da un braccio alzato piuttosto che da gesti e posture dell'automobilista. In caso tale accertamento sia elevato da due agenti, la giurisprudenza ritiene raggiunto un livello di certezza tale da rendere l'infrazione incontestabile da detto punto di vista.

#### **C) Verbale elevato per uso di telefono cellulare durante la guida, ma nel caso in cui tale utilizzo sia dovuto a un momento di emergenza.**

In tal caso, si potrà provvedere a ricorrere avverso il verbale e laddove provato il caso di emergenza all'organo giudicante, si potrà chiederne l'annullamento. Siamo nel caso in cui l'infrazione è stata commessa in stato di pericolo e/o necessità, ravvisandosi una discriminante rispetto alla volontà dell'automobilista che si è visto costretto a commettere tale infrazione.

A volte è possibile evitare che ti facciano una multa per **uso del telefono cellulare** mentre guidi se le autorità non ti fermano. Come? La questione ha un suo truccetto e consiste nel fatto che un rappresentante delle forze dell'ordine - poliziotto, carabiniere, ecc. - deve fornire prove del reato per sanzionarti e se non lo fa puoi contestare la multa. Tali sanzioni fino a 200 euro comprendono la perdita di punti sulla patente, ma la cosa più pericolosa sono gli incidenti che provoca rispondere al cellulare mentre guidi. Se, nonostante questo, ti hanno colto in flagrante mentre parlavi **ma non ti hanno fermato, allora puoi contestare la multa e averla vinta!**

## • **Violare la presunzione d'innocenza**

---

Come ben sai, nel nostro paese esiste la **presunzione d'innocenza** di fronte a ogni accusa e ciò comprende, naturalmente, le eventuali sanzioni o multe per violazioni del codice della strada. Un rappresentante delle forze dell'ordine può denunciare una determinata infrazione, come l'eccesso di velocità o il **parlare con il cellulare**, ma per essere sanzionata l'infrazione - o il reato - deve essere accompagnato da prove.

La normativa attuale non indica che l'agente deve fornire prove, ma non specifica neanche il contrario. È già successo che un giudice abbia respinto una denuncia per **uso del telefono cellulare** in assenza di prove che lo corroborassero, quindi questa sentenza può creare giurisprudenza ed essere utilizzata da altri guidatori per evitare ammende.

## • **Allora... Come evitare una multa per uso del cellulare?**

---

Puoi **evitare che ti multino per uso del cellulare alla guida** purché l'agente non ti abbia fermato nel momento dell'infrazione o non esistano prove. In tal caso, come già detto in precedenza, si violerebbe la presunzione di innocenza e si deve rifiutare di pagare l'ammenda.

È possibile che in un futuro prossimo la legge venga modificata in modo che questo tipo di ricorso non abbia effetto: forse non è in linea con la Costituzione, ma la Legge sul Traffico può essere modificata per evitare che questi piccoli trabocchetti continuino a funzionare.

Ma dato che in Italia, si sa, "fatta una legge si trova la scappatoia", sembra che l'automobilista indisciplinato abbia modo ora di impugnare la contravvenzione se la contestazione non gli è stata fatta subito.

In una **sentenza del tribunale di Lecce** si è infatti affrontato il caso di un automobilista che aveva proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dal Comando di Polizia Municipale di Trepuzzi per la **violazione dell'art. 173, commi 2 e 3-bis, del Codice della Strada**, perché "circolava con il veicolo facendo uso del radiotelefono senza l'ausilio di apposito vivavoce o auricolare, e utilizzava la mano sinistra all'orecchio sinistro" .

Il **Giudice di Pace di Campi Salentina** rigettava il ricorso e, per l'effetto, convalidava il verbale emesso dalla P.M del Comune di Trepuzzi, con ogni conseguenza di legge", con compensazione delle spese di lite.

L'automobilista **ricorreva in appello davanti al Tribunale di Lecce**, nella persona del Dott. Italo Mirko De Pasquale che ha deciso la causa con la **sentenza n. 2014 del 22 maggio 2014**. Nell'atto difensivo si faceva rilevare che,così come dichiarato dagli agenti accertatori,l'appellante "circolava con il veicolo facendo uso del **radiotelefono** senza l'ausilio di apposito vivavoce o auricolare, e **utilizzava la mano sinistra all'orecchio sinistro**".

Inoltre, veniva sottolineato come la contestazione della violazione delle norme del **codice della strada** effettuata dagli agenti accertatori non vincola il giudice del merito.

In particolar modo, nell'atto di appello si rammentava che : "l'efficacia di piena prova fino a **querela di falso** che deve riconoscersi ex art. 2700 c.c., al verbale proveniente da un pubblico ufficiale, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e abbiano pertanto potuto dar luogo a una percezione di una realtà sensoriale implicante margini di apprezzamento.

Sostanzialmente si ancorava l'atto difensivo a quello che è il significato di "fede privilegiata" nel senso che l'atto redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a **querela di falso**, della provenienza del documento da chi figura averlo redatto, delle dichiarazioni rese, nell'occorrenza, dalle parti e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento.

Di contro, non può attribuirsi fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ad accadimenti sì del pubblico ufficiale, ma che inevitabilmente involgono suoi apprezzamenti personali, perché,si sono svolti così repentinamente da non poter essere verificati o controllati secondo un metro obiettivo.

Questo significa che è vero si che tali verbali forniscono al giudice un materiale indiziario utilizzabile salvo che non venga superato da prova contraria.

Sulla scorta di queste valutazioni il giudice ha ritenuto che:la visione del conducente che guida parlando con il telefono cellulare implichi una attività di valutazione o di elaborazione da parte dell' agente accertatore, dunque, il verbale non possiede la fede privilegiata conferita dall'art. 2700 c.c. Inoltre, nel verbale non erano indicate le ragioni per le quali gli agenti accertatori non avevano proceduto alla contestazione immediata dalla infrazione.

In merito a ciò, giurisprudenza consolidata ha affermato il principio secondo il quale, a norma **dell'art. 200 del codice della strada**, la **contestazione immediata dell'infrazione**, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione.

Di conseguenza, sempre secondo alcune pronunce della Cassazione,quando la constatazione immediata non sia possibile le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel

verbale e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell' autorità amministrativa.

Va da se che l'agente accertatore deve indicare nel verbale i motivi ostativi a una contestazione immediata dell'infrazione e, qualora essi non rientrino nelle ipotesi tipiche previste dalla norma, spetterà al giudice il potere di valutare se i motivi indicati nel verbale dall'agente abbiano un'intrinseca logica e siano tali da rendere impossibile la contestazione immediata.

Nella vicenda in argomento però gli organi accertatori non avevano specificato le ragioni ostative alla contestazione immediata dell'infrazione limitandosi a riferire che "il conducente non udiva i trilli del fischiotto".

**Il giudice ha accolto l'appello riformando la sentenza di primo grado con conseguente annullamento del verbale di contestazione opposto ed infine ha compensato le spese del giudizio.**

2016 - **IW2BSF** **Rodolfo Parisio**